



**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI AI PROFESSORI E AI RICERCATORI AI SENSI DELL'ART.6, COMMA 14, DELLA LEGGE N.240/2010 E DELL'UNA TANTUM DI CUI ALL'ART.1, COMMA 629, DELLA LEGGE N.205/2017 e del D.M. 02/3/2018, N.197.
(Emanato con D.R. n.134 del 30.1.2019 e modificato con D.R. n. 738 del 01.6.2021)**

Art.1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità procedurali per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai docenti, ai sensi dell'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010, del D.P.R. n. 232/2011 e dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 205/2017, nonché dell'*una tantum* di cui all'art. 1, comma 629, della L. 205/2017 e al D.M. 197/2018.

Art.2

Maturazione degli scatti stipendiali - termini della procedura

1. Ai sensi dell'art.1, comma 629, della Legge n.205/2017, con decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017, e conseguente primo effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione triennale stipendiale per classi è trasformato in regime di progressione biennale per classi, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe di cui al D.P.R. n.232/2011.

In via transitoria e fino al momento di prima applicazione del regime di cui al capoverso precedente, la maturazione degli scatti stipendiali - ai sensi della Legge n.240/2010 e del D.P.R. 232/2011 - avviene su base triennale.

In ogni caso, l'attribuzione delle relative classi deriva dalla valutazione positiva delle attività di didattica, di ricerca e gestionali svolte nel periodo utile di riferimento.

2. Ai sensi dell'art.1, comma 629, della Legge n. 205/2017, a titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'art. 9, comma 21, del Decreto-legge n. 78/2010 - convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 122/2010 - ai professori e ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della citata legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito *una tantum* un importo *ad personam* in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio - una o due - e in proporzione all'entità del blocco stipendiale subito, calcolato, nei limiti delle risorse attribuite all'Ateneo sulla base di criteri e modalità definiti con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 197/2018. La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera.

3. Le somme totali derivanti dal finanziamento MIUR sono destinate, previa valutazione, a coloro che potrebbero presentare la relativa istanza, tenuto conto dell'entità del blocco e, quindi, saranno conteggiati due volte coloro che avrebbero avuto diritto a due progressioni triennali ed una volta coloro che avrebbero avuto diritto ad una progressione triennale. Sarà applicata una riduzione pari ad 1/3 per coloro che nel triennio di maturazione ipotetica dello scatto abbiano optato per il regime di tempo definito, anche solo per un anno.

4. Le somme totali derivanti dal finanziamento MIUR andranno attribuite a seguito delle verifiche di cui agli articoli che seguono.

5. L'Amministrazione, al termine del periodo di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, invia apposita comunicazione al Dipartimento con riferimento ai professori e ricercatori afferenti aventi titolo. Il processo di valutazione è avviato con apposito avviso, pubblicato sul portale e sull'albo online di Ateneo entro il 28 febbraio di ogni anno, unitamente all'elenco degli interessati e allo schema di domanda con cui richiedere l'attribuzione dello scatto stipendiale.

6. I professori e i ricercatori aventi titolo ed istanti sono tenuti a presentare una dichiarazione autocertificativa sull'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel periodo di riferimento, congiuntamente alla richiesta di

Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art.6, comma 14, della legge n.240/2010 e dell'una tantum di cui all'art.1, comma 629, della legge n.205/2017 e del d.m. 02/3/2018, n.197.



attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, fermo restando quanto previsto in materia dal Decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.122/2010.

Nella predetta autocertificazione i docenti avranno cura di attestare l'assolvimento dei propri doveri accademici rispetto al periodo considerato, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di cui all'art.43 del Regolamento didattico di Ateneo approvato con DR 863/2013 e ss.mm.ii., ed in particolare quanto indicato nel comma 5, in applicazione dell'art.6 della L.18/3/1958, n.311, rinviando ai contenuti della relazione triennale presentata ai sensi della vigente normativa e precisandone la seduta di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

In applicazione del disposto di cui all'art. 6 comma 14 della L. 240/2010 la relazione triennale sulle attività può sempre essere presentata unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La predetta sarà inviata contestualmente anche al Dipartimento che avrà cura di trasmettere le proprie determinazioni in merito al Settore che si occupa delle carriere del personale docente che a sua volta le renderà disponibili alla Commissione nominata.

La domanda deve essere corredata dalla predetta relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo di riferimento, con indicazione specifica delle pubblicazioni prodotte. La domanda dovrà essere redatta sulla base dei modelli allegati all'avviso. Per quanto riguarda l'importo *una tantum* l'istante dovrà indicare nella domanda il numero di progressioni cui avrebbe potuto accedere, per le quali intende presentare domanda allegando quindi una o due relazioni, secondo le classi (una o due) che avrebbe maturato nel quinquennio 2011-2015.

La valutazione delle attività di didattica, di ricerca e gestionali svolte nel periodo utile di riferimento, ai fini della attribuzione delle classi, nonché dell'*una tantum*, è effettuata dall'apposita Commissione di cui all'art. 4 'Commissione di valutazione e procedura di verifica', sulla base della richiesta di attribuzione da parte dei docenti aventi titolo, come indicato nell'art. 3 'Richiesta di attribuzione della classe - relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali'.

7. In caso di esito negativo della verifica, la richiesta di attribuzione della classe potrà essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico e, comunque, dopo 365 giorni dalla presentazione della precedente istanza. In questo caso, il periodo utile ai fini della valutazione sarà costituito da quello precedente la data della nuova istanza. Se l'esito negativo viene confermato, la somma corrispondente è conferita al Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della Legge n. 240/2010;

8. Per quanto concerne l'importo *una tantum* di cui all'art. 1, comma 629, della Legge n. 205/2017, l'Ateneo pubblicherà il relativo Avviso sull'Albo Pretorio online entro il 30/01/2019, e su apposita sezione del sito dedicata alla procedura.

9. L'importo *una tantum* sarà ridotto nella misura del 20% per coloro che hanno beneficiato di una sola annualità e del 40% per coloro che hanno beneficiato di due annualità nel periodo 2011-2013 degli incentivi *una tantum* di cui all'articolo 29, comma 19, della Legge n. 240/2010.

10. Con riferimento alla corresponsione dell'*una tantum*, le somme disponibili - derivanti dalle decurtazioni di cui ai punti precedente nonché dagli esiti negativi della verifica relativa all'attribuzione dell'importo *una tantum* ovvero dalle mancate istanze - sono proporzionalmente redistribuite tra i restanti docenti dell'Ateneo ammessi all'incentivo in questione.

Art.3

Richiesta di attribuzione della classe - relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali

1. I docenti e i ricercatori aventi titolo devono far pervenire apposita richiesta di attribuzione dello scatto unitamente all'autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa:

- all'adempimento degli obblighi di attività didattica in conformità al *Regolamento di Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione*

Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art.6, comma 14, della legge n.240/2010 e dell'una tantum di cui all'art.1, comma 629, della legge n.205/2017 e del d.m. 02/3/2018, n.197.



dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n.240/2010 (emanato con D.R. n.597 del 15 febbraio 2017 e modificato con D.R. n.3585 del 3.8.2018), ivi compresa la disposizione transitoria da intendersi valevole anche per il periodo cui si riferisce l'una tantum, nonché in conformità al *Regolamento didattico di Ateneo*, (adottato con D.R. n.863 del 16/12/2013 e modificato con D.R. n.722 del 20/02/2017);

- allo svolgimento delle attività di produzione scientifica (3 prodotti in 5 anni e relativo elenco);
- allo svolgimento delle attività gestionali, inteso come adempimento dei doveri istituzionali definiti dal *Regolamento didattico di Ateneo*, approvato con D.R. adottato con D.R. n. 863 del 16/12/2013 e modificato con D.R. n. 722 del 20/02/2017 e dal *Regolamento di Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n. 240/2010* (emanato con D.R. n. 597 del 15 febbraio 2017 e modificato con D.R. n. 3585 del 3.8.2018).

Alla predetta istanza sarà allegata la o le relazione/i triennali come precisato nelle disposizioni precedenti.

In applicazione del disposto di cui all'art. 6 comma 14 della L. 240/2010 la relazione triennale sulle attività può sempre essere presentata unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La predetta sarà inviata contestualmente anche al Dipartimento che avrà cura di trasmettere le proprie determinazioni in merito al Settore che si occupa delle carriere del personale docente che a sua volta le renderà disponibili alla Commissione nominata.

Tutto quanto indicato ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi delle normative vigenti.

Il termine per la presentazione dell'istanza per l'attribuzione dello scatto stipendiale è di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione del relativo avviso sull'Albo Pretorio on line di Ateneo.

Per esigenze di celerità, il termine per la presentazione dell'istanza per l'attribuzione dell'una tantum è di giorni 20 (venti) dalla pubblicazione del relativo avviso sull'Albo Pretorio on line di Ateneo.

Gli interessati che abbiano svolto - nel periodo di riferimento - la propria attività istituzionale in tutto, o in parte, presso altri Atenei potranno autocertificarne i contenuti, ferme restando le verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni che saranno effettuate ai sensi delle normative vigenti.

2. La dichiarazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali, per quanto attiene al requisito dell'attività didattica e di servizio agli studenti, dovrà riportare, per ciascun anno del periodo di riferimento dal 2017 in poi, l'indicazione delle verifiche di riscontro annuali effettuate dal Direttore di Dipartimento, ai sensi del *Regolamento di Ateneo sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, sulle modalità di autocertificazione, verifica e valutazione dei compiti didattici e di servizio agli studenti, nonché di verifica dell'attività di ricerca in attuazione dell'art. 6, commi 2, 3, 7 e 8 della Legge n. 240/2010* (emanato con D.R. n. 597 del 15 febbraio 2017 e modificato con D.R. n.3585 del 3.8.2018), fatte salve le disposizioni transitorie;

3. Per quanto attiene all'attività di ricerca e all'attività gestionale devono essere verificati i seguenti requisiti: Ricerca → verifica dello svolgimento delle attività di ricerca condotte dai professori e dai ricercatori, sulla base delle risultanze della SUA-RD. La verifica è positiva per i professori e i ricercatori che abbiano pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

Per coloro che siano stati inseriti, nei periodi di riferimento, nelle liste dei sorteggiabili ai fini ASN, la predetta verifica si intende positiva.

Attività gestionale → aver adempiuto ai doveri istituzionali in conformità alle indicazioni regolamentari di Ateneo.

Ai fini del presente Regolamento è, in ogni caso, considerata attività gestionale utile a soddisfare il conseguimento del requisito, quella inerente lo svolgimento degli incarichi di Rettore, Prorettore, Delegato del Rettore, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuole, Consigliere di Amministrazione e Senatore Accademico, Presidente del Consiglio di Corso di studi, Componente del CUN, Presidente del Presidio di



Qualità, Presidente del Nucleo di Valutazione, Direttore della Scuola di Dottorato, Coordinatore scientifico di progetti di ricerca finanziati su bandi competitivi, Coordinatore dei Dottorati di Ricerca.

4. In caso di congedi e assenze motivate a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento dell'attività didattica è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 12 mesi. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 24 mesi.

4 bis. Per la maturazione biennale dello scatto come introdotto dall'applicazione dell'art. 1 comma 629 della L. n. 205/2017 in caso di congedi e assenze motivate a qualunque titolo, ad eccezione delle diverse tipologie di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento dell'attività didattica è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 8 mesi. In caso di aspettativa senza assegni, il periodo soggetto ad accertamento è quello di effettivo servizio purché pari o superiore a 16 mesi.

La disposizione trova applicazione già per l'ipotesi di scatto biennale maturato con decorrenza dall'anno 2020.

Art.4

Commissione e procedura di verifica

1. Il procedimento di attribuzione dello scatto stipendiale, nonché quello per l'attribuzione dell'importo *una tantum* di cui all'art. 1, comma 629, della Legge n. 205/2017, sono basati sulla verifica effettuata da una Commissione designata dal Rettore.

La Commissione, nominata annualmente con decreto del Rettore, è composta da tre professori ordinari a tempo pieno, oltre a tre con funzioni di supplente, che rappresentino le tre macroaree scientifiche indicate nel successivo comma 2, scelti tra coloro che non possano presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale nell'anno di mandato della Commissione stessa. La nomina non è rinnovabile. La presidenza della Commissione è affidata al professore ordinario più anziano nel ruolo.

2. Le tre macroaree di riferimento sono:

- a) Scienze e tecnologie formali e sperimentali, in cui sono incluse le aree: 01, 02, 03, 04, 08, 09;
- b) Scienze della vita, in cui sono incluse le aree 05, 06, 07;
- c) Scienze umane, politiche e sociali, in cui sono incluse le aree 10, 11, 12, 13, 14.

3. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

4. Non possono fare parte della Commissione coloro che abbiano conseguito una valutazione negativa sulla attività didattica e di servizio agli studenti di cui all'art. 3 punto 2 del presente Regolamento e che non siano in possesso dei requisiti relativi alla attività di ricerca, necessari ai fini della partecipazione alle commissioni locali, di cui al punto 2 della delibera ANVUR, n. 132 del 13 settembre 2016.

5. La Commissione, in sede di prima riunione, individua al suo interno il Presidente e il Segretario verbalizzante.

6. La Commissione opera validamente in presenza di tutti i componenti.

7. La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale, effettuando la verifica sulla base dei criteri di seguito riportati.

8. A conclusione dei lavori - entro il termine di 30 (trenta) giorni dal suo insediamento con possibilità di proroga per ulteriori 15 (quindici) giorni, su richiesta del Presidente - la Commissione esprime la valutazione di verifica per l'attribuzione dello scatto stipendiale, constatata l'assenza di procedimenti disciplinari che si siano conclusi con l'irrogazione di sanzione superiore alla censura e redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso all'Amministrazione per essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

9. Il Rettore, con proprio decreto, approva gli atti della Commissione entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione dei lavori e dispone la conseguente attribuzione dello scatto stipendiale (con decorrenza economica e giuridica dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto) o la corresponsione dell'importo *una tantum*. Saranno effettuate le pubblicazioni di rito sul portale di Ateneo - sezione dedicata - e sull'albo on-line.



10. Ferma restandone l'impugnabilità in sede giurisdizionale, avverso gli atti che dispongono l'attribuzione dello scatto e dell'*una tantum* è ammesso reclamo al Rettore entro 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione. Sul reclamo il Rettore decide entro i 15 (quindici) giorni successivi al termine di scadenza per la presentazione del reclamo.

11. Con riferimento alla procedura relativa all'attribuzione dell'*una tantum* il Rettore potrà costituire due o più commissioni al fine di individuare docenti che non siano direttamente interessati all'attribuzione medesima.

Art.5

Criteri di verifica

La Commissione di verifica esamina le istanze pervenute, sulla base delle attività didattiche, di ricerca e gestionali dichiarate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento e a mente dell'art.6, comma 14, della Legge n. 240/2010, secondo i seguenti criteri:

- a) assolvimento, da parte dei richiedenti, dei compiti e doveri didattici loro affidati nel periodo di riferimento, nella misura oraria rispettivamente prevista dall'art.6, commi 2 e 3, della Legge n. 240/2010, fatte salve le disposizioni transitorie;
- b) svolgimento delle attività di produzione scientifica, nel periodo di riferimento, sulla base dei criteri oggettivi stabiliti dall'ANVUR, ex art.6, comma 7, della Legge n. 240/2010;
- c) svolgimento delle attività gestionali (considerandosi, in ogni caso, assolti i relativi doveri nelle ipotesi di incarico istituzionale, di cui al precedente art. 3, comma 3).

Art.6

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale e sull'albo on-line di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione.
3. In via di prima applicazione, è previsto lo svolgimento di una tornata straordinaria entro Gennaio 2019 per ottemperare alle prescrizioni dell'art. 1, comma 629, della Legge n. 205/2017, finalizzata all'erogazione in un'unica dazione della correlativa *una tantum* agli aventi diritto.

Stante la necessità di concludere la procedura indicata con urgenza, il termine di presentazione delle istanze per l'attribuzione dell'*una tantum* è fissato in 20 gg dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio on line di Ateneo. I professori e i ricercatori aventi titolo ed istanti sono tenuti a presentare una dichiarazione autocertificativa sull'attività didattica, di ricerca e gestionale svolta nel periodo di riferimento, congiuntamente alla richiesta di attribuzione dell'*una tantum*.

Nella predetta autocertificazione i docenti avranno cura di attestare l'assolvimento dei propri doveri accademici rispetto al periodo considerato, rinviando ai contenuti della relazione triennale presentata ai sensi della vigente normativa e precisandone la seduta di approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di appartenenza.

In applicazione del disposto di cui all'art. 6 comma 14 della L. 240/2010 la relazione triennale sulle attività può sempre essere presentata unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale. La predetta sarà inviata contestualmente anche al Dipartimento che avrà cura di trasmettere le proprie determinazioni in merito al Settore che si occupa delle carriere del personale docente che a sua volta le renderà disponibili alla Commissione nominata.

4. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente regolamento i docenti ed i ricercatori che aspirano all'attribuzione degli scatti stipendiali di cui sopra devono aver partecipato ad almeno il 60% delle riunioni tenute dal Consiglio di Dipartimento o dal Consiglio del Corso di Laurea o di Studio per ogni anno civile, in quanto gli scatti medesimi maturano in ragione -appunto- dell'anno civile (dal 1 gennaio al 31 dicembre).

Ai fini di accedere alla citata attribuzione degli scatti stipendiali il docente ed il ricercatore avrà cura di autocertificare la citata partecipazione quantomeno nella misura minima sopra indicata del 60%.

Regolamento per l'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ai ricercatori ai sensi dell'art.6, comma 14, della legge n.240/2010 e dell'una tantum di cui all'art.1, comma 629, della legge n.205/2017 e del d.m. 02/3/2018, n.197.